



Associazione ecologista Gruppo d'Intervento Giuridico (GrIG) – associazione di protezione ambientale riconosciuta (art. 13 della legge n. 349/1986) – Via Grazia Deledda, 39 – 09127 Cagliari – posta elettronica grigsardegna5@gmail.com – p.e.c. gruppodinterventogiuridico@pec.it.

Cagliari, 16 aprile 2024

Al Direttore generale delle Valutazioni Ambientali
del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza
Energetica,
VA@pec.mite.gov.it,

e p.c.

al Commissario per gli Usi Civici della Sardegna,
usicivici.cagliari@giustiziacert.it,

al Ministro della Cultura,
udcm@pec.cultura.gov.it,

al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica,
segreteria.ministro@pec.minambiente.it,
segreteria.capogab@pec.minambiente.it,
MITE@pec.mite.gov.it,

al Presidente della Regione autonoma della Sardegna,
presidenza@pec.regione.sardegna.it,

al Soprintendente Speciale per il PNRR,
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it,

al Direttore generale per Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio del Ministero della Cultura,
dg-abap@pec.cultura.gov.it,

al Soprintendente per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per la Città metropolitana di Cagliari e le Province Sud
Sardegna e Oristano,
sabap-ca@pec.cultura.gov.it,

al Soprintendente per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le Province di Sassari e di Nuoro,
sabap-ss@pec.cultura.gov.it,

al Sindaco di Seui,
protocollo.seui@pec.comunas.it,

Oggetto: **atto intervento procedura V.I.A. progetto centrale eolica "Parco eolico Alientu" proposta da Sardaolica in località varie dell'agro del Comune di Seui (SU).**

Il sottoscritto dott. Stefano Deliperi, in nome e per conto del **Gruppo d'Intervento Giuridico (GrIG)** elettivamente domiciliato presso la sede della detta Associazione ecologista (Via Grazia Deledda n. 39 – 09127 Cagliari; posta elettronica grigsardegna5@gmail.com; p.e.c. gruppodinterventogiuridico@pec.it),

PREMESSO CHE

- con avviso del 2 aprile 2024, codice procedura 11216, codice MASE-2024-0061356, è stata avviata la **procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.)** di competenza nazionale (artt. 20 e ss. del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.) relativa al **progetto di realizzazione della centrale eolica “Parco eolico Alientu”** da parte di **Sardaeolica s.r.l.** (sede legale: Quinta strada Ovest - Traversa C ZI Macchiareddu s.n.c., Assemmini) in località varie dell'agro, Comuni di **Seui** (SU);

- è stata analizzata la documentazione in proposito pubblicata sul sito web istituzionale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (<https://va.mite.gov.it/IT/Oggetti/Documentazione/10622/15769>);

- tale progetto rientra nell'obbligo di sottoposizione a preventivo e vincolante **procedimento di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.)** di competenza nazionale ai sensi degli artt. 21 e ss. e Allegato II alla Parte II, punto 2, del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.

- il **Gruppo d'Intervento Giuridico (GrIG)** conseguentemente formula **intervento nel presente procedimento di V.I.A.** con il presente atto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 9 e ss. della legge n. 241/1990 e s.m.i. e 21 e ss. del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., con tutti i diritti e le facoltà di legge, con le seguenti

OSSERVAZIONI

- detto progetto è testualmente così sinteticamente descritto (vds. avviso al pubblico):

*“La proposta progettuale prevede la realizzazione di un **impianto eolico**, denominato ‘**Alientu**’, per la produzione di energia elettrica di **potenza complessiva pari a 68 MW**, da localizzarsi su terreni ricadenti nel Comune di Seui (SU), nella parte sud-orientale della Sardegna e nella subregione storica della Barbagia di Seulo. L'impianto è composto da **10 aerogeneratori** di ultima generazione ad asse orizzontale di potenza nominale pari a 6.8 MW, per una **potenza complessiva di 68 MW** limitata in immissione a 66 MW.*

L'energia elettrica prodotta dagli aerogeneratori verrà convogliata, attraverso una rete a 30 kV, realizzata con cavo interrato, in uno stallo disponibile nella Sottostazione Utente del parco eolico Amistade attualmente in fase di procedura di Valutazione di Impatto Ambientale Ministeriale Codice identificazione ID 9693, e da qui alla futura Stazione Elettrica (SE) a 150 kV RTN ‘Escalaplano’ da inserire in entra – esce alla linea RTN 150 kV “Goni – Ulassai”, mediante un collegamento in antenna. La soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) P2023 0027905-10.03.2023 Codice Pratica: 202000436 elaborata da Terna per la connessione alla Rete Nazionale prevede oltre alla realizzazione della nuova stazione Terna su menzionata, anche la realizzazione di due nuovi elettrodotti RTN a 150 kV da collegare con una nuova SE di trasformazione RTN a 380/150 kV ‘Furtei’ da inserire in entra – esce alla linea RTN 380 kV ‘Ittiri – Selargius’. Sardaeolica è capofila per la progettazione delle sopracitate opere di rete: Nuova SSE ‘Escalaplano’ e i due nuovi elettrodotti. La SSE RTN 380/150 kV ‘Furtei’ è in capo ad un altro proponente.

L'area in cui ricadono gli aerogeneratori in progetto è situata nella parte meridionale del territorio comunale, sulle creste dei rilievi montuosi situati tra i territori comunali di Seui, Esterzili, Ussassai e Ulassai. Le turbine sono poste ad un'altitudine media compresa tra i 725 e gli 860 m e distano in linea d'aria circa 3,8 km, in direzione sud-est dal centro urbano di Ussassai, e circa 6,7 km a sud di Seui, e sono situate su dei terreni classificati dallo strumento urbanistico come aree agricole (E).

In merito alle norme paesaggistiche e urbanistiche che regolano le trasformazioni del territorio, il progetto risulta sostanzialmente coerente con gli strumenti programmatici e normativi vigenti e non vi sono forme di incompatibilità rispetto a norme specifiche che riguardano l'area e il sito di intervento.

Le analisi effettuate hanno portato a valutare non significativi, compatibili o moderatamente negativi gli impatti su tutte le componenti ambientali.

L'analisi degli impatti sulle componenti ambientali ha mostrato la compatibilità dell'intervento con il quadro ambientale in cui si inserisce.

Si sottolineano, in particolare, gli impatti positivi individuati: contributo alla riduzione del consumo di combustibili fossili, privilegiando l'utilizzo delle fonti rinnovabili con un conseguente impatto positivo sulla componente atmosfera; impulso allo sviluppo economico e occupazionale locale.

Considerata, inoltre, la reversibilità dell'intervento, quest'ultimo non inficia la possibilità di un diverso utilizzo del sito in relazione a futuri ed eventuali progetti di riconversione del territorio.

Il presente progetto favorisce lo sviluppo sostenibile del territorio, coerentemente con gli impegni presi in ambito internazionale dall'Italia nell'ambito della gestione razionale dell'energia e della riduzione delle emissioni di CO2 nell'atmosfera.

L'indotto generato dalla realizzazione del parco eolico favorirà una crescita occupazionale nella zona creando nuovi posti di lavoro sia in fase di costruzione che di gestione dell'impianto. In questi termini, si stima che, con la realizzazione del parco, potranno essere ottenuti i seguenti risultati:

- compensi al Comune per diritti di superficie, servitù, confine di tanca e sorvolo;*
- l'assunzione temporanea media, nella fase di costruzione dell'impianto, di circa 88 risorse per circa 18 mesi;*
- l'assunzione diretta di 5 dipendenti per le attività legate alla gestione del Parco in fase di esercizio;*
- formazione tecnica per le risorse da impiegare per soddisfare i fabbisogni occupazionali del parco eolico, destinati ad un numero di risorse più elevato rispetto a quelle richieste e da indirizzare ad altri sbocchi occupazionali;*
- il miglioramento della rete viaria grazie alla sistemazione di strade esistenti;*
- verranno infine stabilite, durante l'iter autorizzativo del progetto, adeguate misure di compensazione ambientale che saranno a vantaggio della collettività, quali, miglioramento dei servizi ai cittadini, progetti di valorizzazione territoriale e ambientale, potenziamento delle capacità attrattive del territorio, ecc.*

In merito alle opere di rete, la nuova stazione interesserà un'area di circa 16.500 m² interamente recintata, alla quale si aggiunge un'ulteriore fascia di 10 m per le opere di sistemazione e mascheramento dell'impianto. Il sito è accessibile dalla viabilità Comunale esistente mediante la realizzazione di un ulteriore breve tratto di nuova viabilità di lunghezza pari a circa 150m. Per quanto al doppio elettrodotto, tra le possibili soluzioni è stato individuato il tracciato più funzionale, che tenga conto di tutte le esigenze e delle possibili ripercussioni sull'ambiente. È stato ottenuto comparando le esigenze della pubblica utilità delle opere con gli interessi pubblici e privati coinvolti, cercando in particolare di:

contenere per quanto possibile la lunghezza del tracciato;

minimizzare l'interferenza con le zone di pregio ambientale, naturalistico, paesaggistico e archeologico;

recare minor sacrificio possibile alle proprietà interessate, avendo cura di vagliare le situazioni esistenti sui fondi da asservire rispetto anche alle condizioni dei terreni limitrofi;

evitare, per quanto possibile, l'interessamento di aree urbanizzate o di sviluppo urbanistico;

permettere il regolare esercizio e manutenzione dell'elettrodotto“;

*- l'ampia area individuata ai fini del progetto di centrale eolica risulta interessata da numerosi **ambiti tutelati con vincolo paesaggistico**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 142, comma 1°, lettere c (fasce spondali corsi d'acqua), g (boschi e macchia mediterranea), del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.);*

*- inoltre, l'area interessata dal progetto è prossima a vari siti rientranti nella **Rete Natura 2000**, di cui alle direttive n. 92/43/CEE sulla salvaguardia degli habitat naturali e semi-naturali, la fauna e la flora e n. 09/137/CE sulla tutela dell'avifauna selvatica, come ben evidenziato nella relazione paesaggistica, precisamente*

- ZPS ITB021103 - “Monti del Gennargentu”;
- SIC ZSC ITB021103 – “Monti del Gennargentu”;
- EUAP EUAP0944 – “Parco Nazionale del Golfo di Orosei e del Gennargentu”;

L'intera zona è prossima all'**Important Birds and Biodiversity Area (IBA) 181 “Golfo di Orosei, Supramonte e Gennargentu”**, individuata da BirdLife International per la salvaguardia dell'avifauna selvatica (in <https://datazone.birdlife.org/site/search>);

- la medesima relazione paesaggistica (pag. 71) del S.I.A. evidenzia la proposta di ubicazione di un aerogeneratore a 870 metri di distanza dal presenza del **Nuraghe Salei**, bene culturale tutelato ai sensi degli artt. 10 e ss. del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.;

- in proposito, si ricorda che l'art. 6, comma 1°, del decreto-legge n. 50/2022, convertito con modificazioni e integrazioni nella legge n. 91/2022, in relazione all'installazione di **impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili** è stata individuata una **“fascia di rispetto ... determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici e di un chilometro per gli impianti fotovoltaici”**. Successivamente, con l'art. 47, comma 1°, del decreto-legge n. 13/2023, convertito con modificazioni e integrazioni nella legge n. 41/2023, **la fascia di tutela è stata ridotta a “tre chilometri” per gli impianti eolici e a “cinquecento metri” per gli impianti fotovoltaici**.

Detta **fascia di rispetto** risulta, quindi, nel caso di specie **estesa tre chilometri dal limite delle zone tutelate con vincolo culturale** (artt. 10 e ss. del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.) **e/o con vincolo paesaggistico/ambientale** (artt. 136 e ss. e 142 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.). In ogni caso, **la visibilità di detti aerogeneratori alti oltre 200 metri sarebbe ben presente in tutta l'area;**

- come riconosciuto dalla stessa Impresa energetica proponente (vds. relazione paesaggistica, pag. 92), il progetto di centrale eolica interessa il **demanio civico di Seui** (terreni censiti al Catasto al foglio 20, mappali 50, 51, 52, 53, 54, individuazione con decreto Commissario Usi Civici Sardegna n. 278 del 30 dicembre 1941). Come noto, **i diritti di uso civico** risalgono a tempo immemorabile, presenti molto probabilmente già in epoca romana, certamente presenti fin dall'alto medioevo. Come altrettanto noto, i terreni a uso civico e i demani civici (legge n. 1766/1927 e s.m.i., legge n. 168/2017 e s.m.i., regio decreto n. 332/1928 e s.m.i., in Sardegna anche la legge regionale n. 12/1994 e s.m.i.) costituiscono un patrimonio di grandissimo rilievo per le Collettività locali, sia sotto il profilo economico-sociale che per gli aspetti di salvaguardia ambientale (valore riconosciuto sistematicamente in giurisprudenza, vds. sentenze Corte cost. nn. 345/1997, 46/1995, 210/2014, 103/2017, 178/2018 e ordinanze Corte cost. nn. 71/1999, 316/1998, 158/1998, 133/1993. Vds. anche Cass. civ., SS.UU., 12 dicembre 1995, n. 12719; Cass. pen., Sez. III, 29 maggio 1992, n. 6537).

I diritti di uso civico sono inalienabili, indivisibili, inusucapibili e imprescrittibili (artt. 3, comma 3°, della legge n. 168/2017 e 2, 9, 12 della legge n. 1766/1927 e s.m.i.). I demani civici sono tutelati *ex lege* con il vincolo paesaggistico (art. 142, comma 1°, lettera *h*, del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.). Ogni atto di disposizione che comporti ablazione o che comunque incida su diritti di uso civico può essere adottato dalla pubblica amministrazione competente soltanto a particolari condizioni, previa autorizzazione regionale e verso corrispettivo di un indennizzo da corrispondere alla collettività titolare del diritto medesimo e destinato a opere permanenti di interesse pubblico generale (artt. 12 della legge n. 1766/1927 e s.m.i.);

- **i cittadini residenti nel Comune di Seui sono gli unici titolari dei diritti di uso civico nel rispettivo demanio civico** (artt. 2, commi 3° e 4°, e 3, commi 1° e 2°, della legge n. 168/2017 e s.m.i.): ai cittadini titolari dei diritti di uso civico **“sono dovuti i danni per la privazione del godimento degli usi”** (Commissario usi civici Sardegna, 17 gennaio 1931, causa Villamassargia contro Riva, in Riv. Demani, acque, miniere e usi civici, 1931, p. 242);

-**la presenza di aree ricadenti nel demanio civico di Seui nel sito di progetto della centrale eolica de quo rende impossibile la realizzazione del medesimo per carenza della titolarità giuridica delle aree stesse e per l'illegittimità della relativa radicale modifica territoriale** che renderebbe non fruibili i relativi diritti di uso civico: infatti, il regime giuridico dei demani civici prevede la **“perpetua destinazione agro-silvo-pastorale”** (art. 3, comma 3°, della legge n. 168/2017), nonché **“l'utilizzazione del demanio civico ... in conformità alla sua destinazione e secondo le regole d'uso stabilite dal dominio collettivo”** (art. 3, comma 5°, della legge n. 168/2017);

- come già evidenziato dalla Comunità Montana Sarcidano - Barbagia di Seulo n. 5 del 7 marzo 2024 (prot. ricezione MASE n. 49300 del 14 marzo 2024), emergono, poi, **ben 52 altri progetti di impianti produttivi di energia da fonti rinnovabili nell'area vasta interessata**, pertanto il **progetto** in argomento deve essere **considerato nella sua unitarietà** (con eventuali opere connesse) e **cumulativamente**, comprendendo le opere già esistenti ovvero in progetto, al fine di valutare l'impatto complessivo sull'ambiente e sulle relative componenti, come da giurisprudenza costante (vds. Corte di Giustizia CE, Sez. III, 25 luglio 2008, n. 142; Corte di Giustizia CE, Sez. II, 28 febbraio 2008, causa C-2/07; Cons. Stato, Sez. IV, 9 gennaio 2014, n. 36; Cons. Stato, Sez. VI, 15 giugno 2004, n. 4163; T.A.R. Piemonte, Sez. II, 23 marzo 2020 n. 210; T.A.R. Sardegna, sez. II, 6 febbraio 2012, n. 427; Trib. Sup. Acque pubbliche, 14 ottobre 2015, n. 263);

- non emerge una congrua e adeguata considerazione della c.d. **alternativa zero**, in violazione dell'art. 22, comma 3°, lettera d, del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. (vds. T.A.R. Marche, 6 giugno 2013, n. 418; T.A.R. Veneto, 8 marzo 2012, n. 333);

- qualche sintetica considerazione sul **sistema energetico presente in Sardegna**.

Appare piuttosto evidente la prevista trasformazione della Sardegna in *piattaforma* produttiva destinata alla [servitù energetica](#), come [esplicitato chiaramente](#) da Terna s.p.a. e [avallato](#) dall'allora Ministro della Transizione Ecologica Antonio Cingolani.

La **Soprintendenza speciale per il PNRR**, dopo approfondite valutazioni, ha evidenziato in modo chiaro e netto: *"nella regione Sardegna è in atto una complessiva azione per la realizzazione di nuovi impianti da fonte rinnovabile (fotovoltaica/agrivoltaica, eolico onshore ed offshore) tale da superare già oggi di ben 7 volte quanto previsto come obiettivo da raggiungersi al 2030 sulla base del FF55, tanto da prefigurarsi la sostanziale sostituzione del patrimonio culturale e del paesaggio con impianti di taglia industriale per la produzione di energia elettrica oltre il fabbisogno regionale previsto"* (nota Sopr. PNRR prot. n. 27154 del 20 novembre 2023 e nota Sopr. PNRR prot. n. 51551 del 18 marzo 2024).

Altro che la vagheggiata *sostituzione etnica*, qui siamo alla reale *sostituzione paesaggistica e culturale*, alla *sostituzione economico-sociale*, alla *sostituzione identitaria*.

La cartografia elaborata dalla Soprintendenza speciale per il PNRR è emblematica di quanto sta accadendo nell'Isola.

E questo vale per tutto il territorio nazionale: *"tale prospettiva si potrebbe attuare anche a livello nazionale, ove le richieste di connessione alla RTN per nuovi impianti da fonte rinnovabile ha raggiunto il complessivo valore di circa 328 GW rispetto all'obiettivo FF55 al 2030 di 70 GW"* (nota Sopr. PNRR prot. n. 51551 del 18 marzo 2024).

In **tutto il territorio nazionale** le *istanze di connessione di nuovi impianti* presentate a Terna s.p.a. (gestore della rete elettrica nazionale) al 31 marzo 2024 risultano complessivamente ben 5.678, pari a 336,38 GW di potenza, suddivisi in 3.642 richieste di impianti di produzione energetica da fonte solare per 144,84 GW (43,06%), 1.897 richieste di impianti di produzione energetica da fonte eolica a terra per 101,14 GW (30,07%) e 139 richieste di impianti di produzione energetica da fonte eolica a mare 90,41 GW (26,88%).

In **Sardegna**, e *istanze di connessione di nuovi impianti* presentate a Terna s.p.a. (gestore della rete elettrica nazionale) al 31 marzo 2024 risultavano complessivamente ben 809, pari a 57,67 GW di potenza, suddivisi in 524 richieste di impianti di produzione energetica da fonte solare per 22,99 GW (39,87%), 254 richieste di impianti di produzione energetica da fonte eolica a terra per 16,86 GW (29,23%) e 31 richieste di impianti di produzione energetica da fonte eolica a mare 17,82 GW (30,90%).

57,67 GW significa quasi 30 volte gli impianti oggi esistenti in Sardegna, aventi una potenza complessiva di 1,93 GW (i 1.926 MW esistenti, di cui 1.054 MW di energia eolica a terra + 872 di energia solare fotovoltaica, [dati Terna, 2021](#)).

Un'**overdose di energia** che non potrebbe esser consumata sull'Isola (che già oggi ha circa il 38% di energia prodotta in più rispetto al proprio fabbisogno), non potrebbe esser trasportata verso la Penisola (quando

entrerà in funzione il *Thyrronian Link* la potenza complessiva dei tre cavidotti sarà di circa 2 mila MW), non potrebbe esser conservata (a oggi gli impianti di conservazione approvati sono molto pochi e di potenza estremamente contenuta).

Significa energia che dovrà esser pagata dal gestore unico della Rete (cioè soldi che usciranno dalle tasse dei contribuenti).

Gli unici che guadagneranno in ogni caso saranno le società energetiche.

Insomma, siamo all'*overdose* di energia producibile da impianti che servono soltanto agli *speculatori energetici*.

Pertanto,

CHIEDE

alla S.V., per quanto di competenza, la **motivata valutazione** di quanto sopra argomentato, ai sensi degli artt. 9 e ss. della legge n. 241/1990 e s.m.i. e 24 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., nonché la **declaratoria di non compatibilità ambientale**, ai sensi degli artt. 25 e ss. del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., per i sopra descritti motivi.


Tanto si porta a conoscenza delle altre Amministrazioni pubbliche in indirizzo a fini di opportuna informazione per le rispettive attività istituzionali.

Si ringrazia per l'attenzione prestata, con riserva di ulteriori azioni per la tutela ambientale e per la corretta gestione del territorio.

p. **Gruppo d'Intervento Giuridico (GrIG)**

dott. Stefano Deliperi





elaborazione della Soprintendenza speciale per il PNRR, con evidenziata la Marmilla picco di concentrazione, riquadro in ROSSO – e quelli ulteriori FER costituiti da impianti industriali eolici on-shore / off-shore – triangoli BLU / VERDE CHIARO – e fotovoltaici/agrivoltaici – punti GIALLI e ROSSI – ugualmente in valutazione in sede di VIA di competenza statale, il cui impatto cumulativo globale a livello regionale – comprensivo anche delle opere di connessione alla RTN, che ricadono nello stesso ambito territoriale dei predetti impianti industriali FER, e di potenziamento della stessa RTN – non avrebbe eguali se tutti realizzati, tanto a dimostrazione di come la pianificazione in materia di impianti FER non sia in alcun modo adeguata a contemperare la molteplice presenza di impianti sul territorio e il relativo carico di saturazione per la tutela anche del patrimonio culturale e il paesaggio quale fattore ambientale di cui all'art. 5, comma 1, lett. c, del D.Lgs. n. 152 del 2006 (nota Sopr. PNRR prot. n. 51551 del 18 marzo 2024).